



IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", emanato con D.R. n. 283 del 12 aprile 2023;
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- Ritenuto necessario aggiornare il "Regolamento per la nomina dei componenti di commissioni giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" secondo i principi e le norme contenute nel Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico nella seduta del 28 febbraio 2024, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha approvato le modifiche e/o integrazioni al "Regolamento per la nomina dei componenti di commissioni giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" emanato con D.R. 746 del 06/11/2017 e, conseguentemente, il "Regolamento per la nomina dei componenti dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto", che sostituisce il precedente;
- Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2024;

DECRETA

1) E' emanato il "Regolamento per la nomina dei componenti dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto" dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".

Regolamento per la nomina dei componenti dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto.

Art.1 – Oggetto e ambito di applicazione.



Il presente Regolamento disciplina la nomina e composizione dei Seggi di Gara e delle Commissioni Giudicatrici delle procedure di appalti di lavori, servizi e forniture, indette dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", ex D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Esso trova applicazione, anche, alle procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che non trovino svolgimento nell'ambito del mercato elettronico della P.A.

Destinatario dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento sono le Strutture dell'Amministrazione Centrale e le strutture Dipartimentali.

Art.2 - Nomina e composizione del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice.

La nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice avviene, nel rispetto dei principi di competenza, trasparenza e rotazione, di cui al Dlgs 36/2023.

La Commissione Giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con provvedimento del Direttore Generale se la procedura di affidamento è stata indetta dall'Amministrazione Centrale, o del Direttore di Dipartimento se la procedura è stata bandita dalla struttura Dipartimentale.

Con il provvedimento di cui al precedente, comma 2, il competente Organo nomina, nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un Seggio di Gara incaricato della disamina della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti ed una Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche, della esclusione delle offerte tecniche non conformi alle prescrizioni di gara, del supporto al Rup nella verifica dell'anomalia dell'offerta ed della formulazione della proposta di aggiudicazione.

L'Organo di cui al comma 2, nomina un Seggio di Gara nelle procedure da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, con eccezione dei casi di affidamento diretto, ove la proposta di aggiudicazione può pervenire dal Responsabile Unico del Progetto.

La Commissione Giudicatrice, è composta da un numero di tre componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento. Possono essere nominati componenti supplenti.

Il Seggio di Gara è composto da tre componenti tra dipendenti dell'Ateneo in possesso di adeguata competenza.

Il RUP può far parte della Commissione Giudicatrice e del Seggio di Gara.

La Commissione Giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



In caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art.3 – Individuazione dei componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice.

L'individuazione dei componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice avviene, di norma e compatibilmente con la presenza in organico di specifiche professionalità, tra il personale tecnico/amministrativo, docente/ricercatore dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", nel rispetto del principio di rotazione.

In caso di carenza in organico di adeguate professionalità ovvero di indisponibilità, il presidente e/o i componenti del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice possono essere individuato tra i dipendenti di altri Enti, Università, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, previa designazione da parte dell'Ente di appartenenza.

Art.4 – Requisiti dei componenti della Commissione Giudicatrice.

I componenti della Commissione Giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I componenti della Commissione Giudicatrice non devono trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 16 e 93 del D. Lgs. 36/2023 e, a tal fine, in sede di prima riunione della Commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Si applicano ai commissari l'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 51 del codice di procedura civile.

I commissari, devono rendere apposita dichiarazione: a) ai sensi dell'art. 51 c.p.c. di non trovarsi in rapporti di parentela o di affinità entro il IV grado con i titolari, gli amministratori e i soci dei concorrenti e di non avere contratti di lavoro o professionali con i concorrenti, loro titolari o amministratori o soci; b) di assenza delle preclusioni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001; c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 16 e 93, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al Seggio di Gara, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, si applicano le anzidette cause di incompatibilità ad eccezioni fatta di quella di cui alla lettera a) co.5 art 93 Dlgs 36/2023.



Art.5 – Applicazione del Principio di trasparenza.

Nell'individuare i componenti delle Commissioni Giudicatrici, l'Organo di cui all'art.2, competente alla nomina applica, di norma, il principio di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la composizione della commissione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere pubblicata anche sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della Commissione Giudicatrice e del Seggio di gara ed i curricula dei suoi componenti.

Art. 6 – Decorrenza.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Ateneo.

Napoli,

28/03/2024

IL RETTORE
(Prof. Antonio Garofalo)